

# Gli Stati di Perfezione nel quadro della Teologia Pratica

di Salvatore Canals

**Il Vangelo proposto a tutti: un'unica perfezione**

La chiamata fondamentale alla perfezione, l'obbligo generale di tendervi, in quanto è contenuto nel primo dei comandamenti del Signore, è comune a tutti i cristiani, siano essi sacerdoti o laici, religiosi o secolari: la perfezione cristiana o perfezione evangelica consiste, infatti, nella carità verso Iddio e verso il prossimo (1), sempre che essa sia ardente, attenta ed operante.

Devono, pertanto, essere prese con riserva le voci che si sono talvolta levate, ad asserire che per coloro che si sono consacrati a Dio negli stati di perfezione, la loro obbligazione di tendere alla santità incominci a premere o trovi il punto di partenza nell'emissione dei tre voti. E' questo un modo di esprimersi non scevro da equivoci: perchè è proprio per tendere più pienamente alla perfezione e per aderire senza riserve alla chiamata del Vangelo — o se si preferisce alle esigenze del battesimo, se si tratta di laici, o del sacerdozio, se si tratta di preti — che le anime consacrate hanno volontariamente abbracciato i mezzi migliori per praticare la carità. Ma peraltro questo può fare chiunque in privato, almeno quanto allo spirito, se desidera progredire nella santità. Non vi sono due Vangeli, ma un sol Vangelo, anche se esiste una vera rosa di forme diverse per rispondere all'unico Vangelo.

Parlare diversamente equivarrebbe a creare una chiamata alla perfezione non ancorata alla carità e rischiare ancora di

mettere i mezzi al posto del fine. Si spingerebbero, in questo modo, i sacerdoti e i laici a credere che vi sia una santità di coloro che professano gli stati di perfezione, diversa dalla loro, e a tentar di creare per sè, un programma di santità tutto diverso.

**I tre stati: ognuno deve riverente considerazione agli altri**

La concezione che balza dalle leggi della Chiesa è organica e sintetica ed integra i tre stati gli uni negli altri secondo la loro natura profonda, assegnando a ciascuno il posto che gli spetta in rapporto al bene di tutti.

Il sacerdote rappresenta davanti ad ogni creatura la potenza redentrice di Cristo, e risveglia nei fedeli tutti una gratitudine, un rispetto ed un amore senza limiti. D'altra parte, dovendo egli santificarsi come tutti gli altri, avrà sempre con una sincera chiarezza davanti agli occhi che nè il suo sacerdozio — e nè l'episcopato — gli assicura alcuna perfezione morale acquisita. Il religioso a sua volta mostrerà gioiosamente ai sacerdoti e ai laici il Vangelo socialmente realizzato, l'insegnamento di Cristo reso vivo nella vita di comunità e nella fuga del mondo. I laici, religiosi o secolari, altri Cristo per il loro battesimo, fatti oggetto delle copiose grazie che sovente sono anche meritate dall'umile stessa loro posizione — se essi sanno amare questa umiltà — sono per il sacerdote uno stimolo al rispetto per il Corpo Mistico di Cristo, alla dedizione, al servi-

zio e alla imitazione. I componenti ogni stato, nello spirito dell'unico Vangelo, devono servire, aiutare e nutrire riverente considerazione per gli altri.

Ognuno deve rimanere, in questo spirito e in ossequio alla libertà santa dei figli di Dio, al posto ove il Signore l'ha voluto: *unusquisque in vocatione qua vocatus est permaneat* (2). Tutti si trovano, peraltro, sulla stessa linea per quanto concerne la perfezione personale, nonostante le facilitazioni più o meno grandi del proprio stato. Tutti si sforzeranno di considerare con gratitudine le grazie ricevute per il proprio stato e per quello degli altri.

**Il diritto canonico si articola tutto sulla base dei tre stati personali**

Forse non è facile vedere a prima vista tutta la profondità e il mistero degli stati personali nella apparente freddezza di un testo giuridico. Guardiamo innanzi tutto la cornice giuridica e poi cercheremo di approfondirne il senso e di penetrare nel mistero. Il canone 107 che è la cornice giuridica della dottrina degli stati, insegna che « nella Chiesa esistono, per istituzione divina, i chierici e i laici; che tanto gli uni quanto gli altri possono essere religiosi ».

I predetti stati in questo modo tratteggiati dalla definizione legislativa del canone 107 sono, senza dubbio, qualcosa di più profondo degli stati personali che le leggi civili riconoscono e sanzionano, sia nell'ordine privato che nell'ordine pubblico. Non siamo neanche di fronte, nel presente caso, a stati personali analoghi a quelli che possono derivare da fatti giuridici quali l'età o il domicilio, che vengono anche riconosciuti tanto dalla legge civile quanto dalla legge canonica.

Siamo alla presenza di una realtà ben più profonda. E' assai significativo che il solenne documento con cui si è organizzato in seno alla Chiesa un nuovo stato giuridico di perfezione — la Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » (3) — abbia preso le mosse dalla dottrina degli stati.

Questa costituzione Apostolica ha ricordato, infatti, che mentre « i due ordini canonici di persone, cioè chierici e laici, trovano fondamento per diritto divino (cui si aggiunge l'istituzione eccle-

siastica, canoni 107, 108, § 3) nella Chiesa in quanto essa è Società gerarchicamente costituita ed ordinata, la classe dei religiosi, collocata tra i chierici e i laici e che può essere comune tanto ai chierici quanto ai laici (can. 107), deriva dalla stretta e particolare relazione di questo stato al fine della Chiesa, cioè alla santificazione e ai mezzi efficaci di acquistarla ».

Nel quadro giuridico del can. 107 e dell'autorevole commento che ne fa un così alto documento del Magistero della Chiesa, si esprimono due aspetti del mistero della Chiesa. Il primo è l'aspetto sacramentale, il secondo l'aspetto della santificazione volontaria. Il primo proviene direttamente dal Signore, il secondo trae origine dalla Chiesa. Il primo si manifesta nei due stati costitutivi della Chiesa, il secondo si esprime negli stati di perfezione.

Il testo giuridico nella sua prima parte ricorda che la Chiesa è gerarchica per costituzione. Questo primo aspetto è di ordine sacramentale: solamente l'Uomo Dio introduce i suoi membri in uno o in altro stato per mezzo dei suoi sacramenti. Il battesimo indispensabile a tutti, il sacerdozio conferito soltanto ad alcuni per il servizio degli altri, ma tutti e due imprimono un carattere indelebile di portata eterna.

Il sacerdote ha la sua missione: egli deve santificare sacramentalmente gli altri. Per il suo sacerdozio ministeriale, egli consacra la Santissima Eucaristia, rimette i peccati, predica la santità. Il Papa e i Vescovi, vale a dire la « Gerarchia » propriamente detta, assumendo l'esercizio totale del sacerdozio, hanno la missione piena di santificare, insegnare e dirigere la Chiesa.

Il laico non ha la missione speciale dei sacerdoti. Egli ha la missione generale, dipendente necessariamente da quella del sacerdote, di far vivere in se stesso e nell'umanità di cui è membro, il Corpo Mistico di Cristo.

Tutti i membri di Cristo, senza eccezione alcuna, sono chierici o laici. Il terzo stato prende posto accanto a questi due, ed è anche esso un fondamento angolare della legislazione canonica. Il terzo stato deve la sua esistenza alla « relazione stretta e particolare col fine della

Chiesa è coi mezzi efficaci e particolari di raggiungerlo ».

Ed eccoci di fronte al secondo aspetto: al mistero di santità della Chiesa. Alla santificazione sacramentale si aggiunge la santificazione volontaria, l'uso personale dei mezzi di santificazione.

Nel terzo stato i cristiani, laici o sacerdoti, accedono alla perfezione pubblica nella Chiesa. Questo mistero di santità non ha un senso privato. I cristiani non possono vivere soprannaturalmente che uniti insieme, non si santificano che in comunione con Cristo nella Chiesa. Questa è la vera santificazione interiore. Ora questa comunione deve essere visibile. Visibile è il sacramento che introduce nella vita divina della Chiesa e nella società organizzata; visibile la domanda di perdono che avviene nel tribunale della Penitenza; visibile la accolta attorno all'Altare, presieduta da un sacerdote visibile. Allo stesso modo deve divenire visibile la vita di santità.

Gli stati di perfezione, e particolarmente lo stato religioso rappresentano l'esistenza pubblica in seno alla Chiesa di uno stato, che per la sua stessa natura adotta in forma pubblica o riconosciuta, sotto il controllo e la vigilanza della Sposa di Cristo, i mezzi completi di perfezione evangelica. In questi stati, il fine della Chiesa che è la gloria di Dio, mediante la santificazione dell'uomo, è voluto e cercato completamente con i mezzi più adeguati.

Gli stati di perfezione, e particolarmente lo stato religioso, impersonano il fine morale della Chiesa, mostrano la santità della Chiesa. Perciò il legislatore ecclesiastico ha sanzionato in una formula giuridica, nel canone 487, che lo stato religioso deve essere altamente stimato da tutti. E per la stessa ragione il Magistero del Romano Pontefice ha ricordato nel preambolo della C.A. « Provida Mater Ecclesia » che « nessuno ignora l'intima compenetrazione che esiste tra la vita di santità nella Chiesa e l'apostolato cattolico con la vita religiosa canonica ».

#### Gli stati di perfezione e la vita perfetta

A questi stati di vita organizzati dalla Chiesa, mediante le sue leggi, si è dato tradizionalmente il nome di stati di perfezione: questo nome sottolinea la dop-

pià esigenza della perfezione morale cristiana o perfezione evangelica: santità interiore (*estote perfecti sicut et Pater vester coelestis perfectus est*) (4) e visibilità ecclesiale (*ut videant opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum qui in coelis est*) (5).

Sviscerando questo concetto che ha ormai un senso preciso e tecnico nella teologia cattolica e nel diritto della Chiesa, si deve affermare che la parola stato, si prende per stato di vita, professione, modo di vivere, e non vuol affatto significare una situazione personale interiore o morale e neppure un determinato grado di perfezione raggiunta; il termine perfezione non significa neanche perfezione acquisita, ma programma di perfezione evangelica, di mezzi perfetti per tendere alla santità: questi mezzi sono i consigli evangelici che valgono a santificare tutto l'uomo, innestando il programma del Vangelo nelle tre grandi tendenze che costituiscono la vita dell'uomo: tendenza verso i beni esteriori, tendenza all'amore umano e alla vita dei sensi e tendenza all'autonomia dello spirito. Si tratta, pertanto, di un programma perfetto, da realizzare, da attuare, che è posto sotto il controllo e la vigilanza della Chiesa, custode gelosa della sua santità.

E' perciò palese che non si deve confondere lo stato di perfezione con la perfezione personale o perfezione di fatto, che è quella che una determinata persona, secondo la sua particolare vocazione, è riuscita, con l'aiuto di Dio, ad acquistare.

Allo stesso modo che la Chiesa ha sempre difeso contro ogni concezione eretica, l'indipendenza del potere sacerdotale nei confronti della santità personale del ministro; così, privilegiati in certo modo per la loro santità di stato, coloro che abbracciano lo stato di perfezione, non hanno alcun privilegio ufficiale per la loro santità di fatto.

Una nota della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, inviata ad un Vescovo del Belgio (6), riallacciandosi al Discorso pronunziato del Santo Padre l'8 dicembre 1950, a chiusura del Congresso degli Stati di perfezione (7), mette a fuoco la distinzione tra lo stato di perfezione, « la sua situazione di diritto e la sua natura intima » e la perfezione personale o di fatto. Ricor-

da, infatti, come la perfezione personale del religioso dipende, come quella di qualsiasi altro cristiano, dal suo sforzo personale e dalla sua corrispondenza personale. Poiché la perfezione è una, tutti saranno misurati con l'unico metro della carità cristiana, nonostante le facilitazioni più o meno grandi del proprio stato (8).

#### Stato pubblico e stato riconosciuto: stato canonico e giuridico

Lo stato religioso o stato pubblico di perfezione rappresenta il mistero della santità della Chiesa con determinate caratteristiche, che il diritto ha plasmato in formule giuridiche e dopo una lunga evoluzione sono state inserite nel Codice di diritto canonico. Il programma di santità di questo stato comporta per i fedeli che vogliono abbracciarlo: l'incorporazione a Società approvate dalla Chiesa (Ordini, Congregazioni, Società di vita comune), incorporazione che suppone una precisa e determinata fuga dal mondo; l'assunzione volontaria di determinati vincoli che legano a Dio e all'Istituto, mediante l'emissione dei tre voti pubblici (solenni o semplici) di povertà, castità ed obbedienza (questo elemento si presenta sotto altre forme nelle Società di vita comune); la vita in comune intesa come convivenza sotto il medesimo tetto e con soggezione a determinate norme canoniche che la regolano in estensione e in profondità; e normalmente un abito o divisa che mette in evidenza il loro carattere sacro e la loro dedizione al Signore in un determinato Istituto.

Allo stato religioso, così sapientemente e compiutamente ordinato dalla Chiesa, e del cui alto valore santificante ed apostolico ci parla ogni pagina della storia due volte millenaria della Sposa di Cristo, si è dato il nome di stato canonico completo di perfezione. Alle persone che professano lo stato canonico di perfezione, il diritto attribuisce una personalità nuova, diversa da quella che in precedenza avevano, e perfettamente regolata nel Codice, con peculiari diritti e doveri. Questa personalità, che si acquista soltanto varcando la soglia dello stato religioso, è pubblica e inconfondibile nella Chiesa di Dio e corrisponde in pieno al

carattere e ai fini peculiari di questo stato.

Per un lungo periodo di tempo la legislazione ecclesiastica non ha ammesso che un unico stato di perfezione, cioè quello canonico. La santificazione volontaria, in quanto essa è organizzata, sanzionata e vissuta sotto la sorveglianza della Chiesa, e quindi ufficiale, era possibile soltanto nello stato religioso.

Si sarebbe potuto pensare che non fossero possibili altre formulazioni giuridiche dell'unico stato di perfezione teologico esistente. La Chiesa, con il suo meraviglioso senso di adattamento ai tempi, ha voluto, al momento opportuno, insegnare che il mistero della sua santità si rinnova continuamente, sotto l'impulso dello Spirito Santo, sulla faccia della terra.

E ciò ha fatto solennemente con la Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » del 2 febbraio 1947, definita da un autorevole commentatore « un documento storico nella vita interna della Chiesa » (9).

Destinato ad organizzare gli Istituti Secolari di perfezione e di apostolato, questo documento consacra più della metà del suo testo a fissare la posizione della Chiesa nei riguardi della vita di perfezione. Perché nessuno possa pensare che i nuovi Istituti modifichino il pensiero della Chiesa nei confronti degli stati di perfezione sino a questo momento esistenti, la Costituzione Apostolica invocata, lungi dall'opporre il nuovo stato di perfezione, da essa creato, allo stato canonico completo di perfezione, sottolinea che il nuovo ha potuto essere riconosciuto, perché, malgrado gli adattamenti ai propri fini, si avvicina assai, soprattutto per la pratica dei consigli evangelici, alla vita religiosa propriamente detta. Questa dipendenza in quanto alla natura della perfezione cristiana in nessun modo intacca, però, l'indipendenza giuridica che salvaguarda il fine e i caratteri particolari del nuovo stato di perfezione. E' perciò in una atmosfera di piena armonia con gli Istituti religiosi, che gli Istituti Secolari fanno la loro comparsa storica, per un'intima esigenza della Chiesa.

Dopo la C.A. « Provida Mater Ecclesia », accanto allo stato religioso o stato canonico, prende posto un nuovo stato di perfezione, denominato tecnicamente

stato giuridico di perfezione e riconosciuto dalla Chiesa.

Questo stato giuridico di perfezione in quanto riconosciuto dalla Chiesa, ha le sue caratteristiche proprie che formano un nuovo programma di santità proposto ai cristiani. Questo programma di santificazione volontaria comporta anche, per i fedeli che lo vogliono accettare: la incorporazione a determinate Società approvate dalla Chiesa (Istituti Secolari), incorporazione che non suppone, però, la fuga dal mondo, bensì la permanenza e presenza in esso per un motivo di apostolato, l'assunzione volontaria di determinati vincoli (povertà, castità ed obbedienza), che legano a Dio e all'Istituto, mediante l'emissione di voti, giuramenti, promesse o consacrazioni, che non saranno mai pubblici, bensì privati riconosciuti o sociali; non viene imposta la vita comune sotto il medesimo tetto, nè s'indossa abito o distintivo alcuno che manifesti la consacrazione al Signore.

Alle persone che entrano a far parte di questo nuovo stato giuridico di perfezione il diritto non attribuisce alcuna personalità nuova. Lo statuto giuridico-canonico di queste persone, per quanto riguarda la loro personalità, non muta affatto. Non divengono, infatti, religiosi, ma restano secolari, laici o chierici, a seconda del proprio carattere sotto questo profilo. Se sono laici, rimarranno laici secolari, e non avranno altra personalità che quella pubblica del laico, pur riconoscendo la Chiesa, nel contempo, il loro stato di perfezione, che non sarà privato o individuale, ma sociale e riconosciuto. Se sono chierici o sacerdoti, perchè questi non meno che i laici possono liberamente entrare nel nuovo stato giuridico di perfezione — come ricordò espressamente il Santo Padre nell'Allocuzione dell'8 dicembre 1950 (10) —, tali rimarranno nella considerazione giuridica della Chiesa, e non avranno altra personalità di quella pubblica di sacerdoti, pur essendo, parimenti riconosciuto dalla Chiesa stessa il loro stato di perfezione, che non è neanche privato o individuale. Se i Sacerdoti si uniscono oggi negli Istituti Secolari, niente si altera, niente si cambia: nè la loro vita di preti diocesani, nè il loro apostolato pastorale, nè il loro ufficio di educatori o consiglieri. Essi si impegnano solamente al-

la pratica dei consigli evangelici allo scopo di raggiungere con maggior sicurezza ed efficacia e sotto il controllo della Chiesa l'ideale della loro vocazione: irradiare la santità del Cristo.

Il mistero della santità della Chiesa si esprime questa volta nel secolo — per ciò queste persone restano secolari — a contatto con la vita secolare, in un fine di apostolato. La santificazione volontaria si cercherà nel bel mezzo della Società; il programma di santità si attuerà « nelle professioni, attività, forme, luoghi e circostanze corrispondenti a questa condizione secolare », come ebbe a dire il Santo Padre nel Motu Proprio « Primo feliciter » (11) del 2 marzo 1948, in lode e conferma degli Istituti Secolari.

La Chiesa ha lasciato a queste anime consacrate la loro secolarità per un fine squisitamente apostolico, per ciò che costituisce il fine stesso della Chiesa: la santificazione degli uomini e del mondo. La Chiesa ha conservato loro la personalità canonica perchè la possano santificare con la forza e con i mezzi della loro consacrazione. La Chiesa ha detto loro, parlando il linguaggio del diritto: vi riconosco in stato di perfezione, chierici o laici, ma non vi tolgo la personalità giuridica che avete nei confronti della Chiesa, cioè non vi trasformo giuridicamente in religiosi, affinchè possiate restare, *de iure* e *de facto*, nel mondo e santificare con il vostro contatto e con il vostro esempio la vita secolare, e tutto ciò che essendo umano e lecito possa essere reso compatibile coi doveri e le esigenze della perfezione evangelica.

Se con tanta cura ha evitato la Chiesa, nelle sue norme e nelle sue leggi, quanto potesse, anche minimamente, far ombra alla perfetta secolarità di questo nuovo stato di perfezione, non vi è ragione alcuna per dubitare che tale concetto, così chiaro e lineare nella legislazione ecclesiastica, non sarà ricevuto e rispettato nelle legislazioni civili, come sono stati del resto ricevuti e rispettati altri concetti elaborati nel diritto della Chiesa, in questioni che riguardano la sua competenza. Di fronte al diritto civile questi fedeli, la cui personalità canonica non è affatto mutata, appaiono e sono cittadini come tutti gli altri, senza eccezione o privilegio di sorta. Se la loro consacrazione non comporta mutamen-

to alcuno di personalità nell'ambito del diritto della Chiesa, come potrebbe minimamente apparire o avere dei riflessi nell'ambito della legge civile?

La distinzione tra stato canonico e stato giuridico che può sembrare una pura questione di parole, o una distinzione meramente dottrinale e teorica, è, invece, una distinzione profonda, scavata consapevolmente nel diritto proprio degli stati di perfezione, e che racchiude una immensa portata pratica.

#### Legge e amore negli stati di perfezione

I documenti ecclesiastici concernenti gli stati di perfezione che in questi ultimi anni hanno visto la luce, per esempio la Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » e la Costituzione Apostolica « Sponsa Christi » (12), hanno, con non minore opportunità che profondità, sottolineato un fenomeno che vien dato di avvertire appena ci si sofferma a considerare la formazione e la evoluzione storica di questi stati: gli stati di perfezione sono, infatti, apparsi sempre, nelle loro prime manifestazioni, come un fenomeno individuale e privato. Hanno preso forma come aspirazione o desiderio nell'anima di una o più persone. In questo stadio essi sono qualcosa di puramente individuale, interno, privato.

Da questa prima fase si è passati ad una seconda nella quale gli stati di perfezione incominciano a meritare una certa considerazione sociale; le persone che professano questi stati vengono fatte oggetto da un certo e particolare trattamento da parte delle altre persone; in seno alla società la loro consacrazione assume una precisa significazione sociale.

A questo punto viene normalmente ad inserirsi la terza fase, nella quale le forme sociali vengono prese in considerazione dalle leggi e meritano una certa regolamentazione da parte del diritto positivo. Il fenomeno da sociale viene trasformato in giuridico. Ciò che prima non era che una pura aspirazione della anima, un vivo desiderio di una più grande perfezione, viene, dopo un periodo di tempo più o meno lungo, a plasmarsi in una formula giuridica.

Questo fenomeno storico spiega assai bene il contenuto morale e spirituale del-

le leggi riguardanti gli stati di perfezione; esse sono pregnanti di amore. La prudenza e la saggezza legislativa della Chiesa ha inventariato nelle sue leggi tesori di direzione e di governo, di norme ascetiche per giungere alla perfezione cristiana, e di esperienza psicologica plurisecolare.

In ognuna di queste norme, per quanto lapidaria e concisa possa sembrare la loro formulazione, palpita una vita carica di slanci e di aspirazioni verso ciò che è il fine stesso della Chiesa. Non vi può essere nel diritto della Chiesa per gli stati di perfezione, contraddizione tra legge e amore: sono leggi che affondano le loro radici nell'amore e che conducono sicuramente e praticamente alla carità.

Solo alla Chiesa appartiene, peraltro, il diritto e il dovere di controllare ed ordinare tutte le manifestazioni della vita cristiana, anche della più perfetta. Essa sola ha il diritto e il dovere di determinare le forme concrete, secondo le quali, i discepoli di Cristo possono professare con pienezza sicura ed autenticità evangelica la vita di perfezione. Pertanto, questo ordinamento giuridico, lungi dall'essere un ostacolo, deve essere ritenuto una tutela che in nessun modo toglie alcunchè al contenuto morale e spirituale degli stati di perfezione, bensì li difende e li dispone convenientemente dinanzi alla Chiesa.

Salvatore Canals

(1) Cf. S. Th., III, II, q. 184, a. 1.

(2) Cf. 1 Cor., 7, 20.

(3) Cf. A.A.S., XXIX (1947), pp. 114-124.

(4) Cf. Matth., 5, 48.

(5) Cf. Matth., 5, 16.

(6) Lettera al Vescovo di Namur, del 13 Luglio 1952.

(7) Cf. Allocuzione del Sommo Pontefice Pio XII ai Delegati del Congresso Generale degli Stati di perfezione (8 dic. 1950). Ed. Paoline, Roma. Il testo di questa Allocuzione venne pubblicato sugli « Acta Apostolicae Sedis », del 10 gennaio 1951.

(8) Cf. S. Th., q. 184, a. 4.

(9) Cf. L'Osservatore Romano del 14 Marzo 1947.

(10) Cf. « Allocuzione, pag. 13: « Niente impedisce, difatti, che i chierici, eleggendo questo genere di vita, si associno in Istituti Secolari per aspirare allo stato di perfezione evangelica ».

(11) Cf. A.A.S., XL (1948), pp. 223-226.

(12) Cf. A.A.S., 43, (1951), 5.